

Per la Corte di cassazione il documento non rientra tra gli strumenti monetari e negoziabili

Oltre la dogana a maglie larghe

La cartella ipotecaria svizzera al portatore non è contante

DI SAMUELE VALENTE

La cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera, non rientra tra gli strumenti monetari e negoziabili assimilabili al denaro contante. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 23865/2024.

Il contesto. L'ordinamento prevede regole precise per consentire il controllo del denaro contante in entrata e in uscita dal Paese. Tra queste normative, una delle più rilevanti riguarda la dichiarazione doganale obbligatoria per il trasferimento di importi superiori ai 10.000 euro in contante (o equivalenti al contante). In questi casi è necessario compilare una dichiarazione doganale. La Cassazione ha avuto modo di rilevare che la cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero non è soggetta

all'obbligo di dichiarazione poiché, pur essendo trasferibile mediante consegna al portatore, non possiede il requisito dell'immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento. Pertanto, non è applicabile la sanzione amministrativa prevista per l'omessa dichiarazione del trasporto transfrontaliero di denaro contante.

La vicenda. Il caso finito sul tavolo della Suprema corte riguardava un uomo sanzionato per non aver dichiarato una somma di denaro, sotto forma di cartella ipotecaria al portatore pari a 450.000 franchi svizzeri (circa 431.000 euro), al momento del varco della frontiera tra la Svizzera e l'Italia. L'importo veniva sequestrato dalle autorità doganali italiane con una multa di 126.482 euro.

La decisione. La vicenda finiva in Cassazione dove con il primo motivo il ricorrente lamentava l'errata va-

lutazione della sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato con violazione dell'art. 1 comma 1 lettera c), del dlgs n. 195/2008. Sosteneva che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto che la cartella ipotecaria al portatore non rientra nell'elenco dell'art. 1 comma 1 lettera c) del dlgs n. 195/2008, aveva ritenuto la cartella immediatamente trasferibile a terzi. Il motivo di ricorso è stato dichiarato fondato e meritabile di accoglimento. La cartella ipotecaria al portatore è un titolo di credito che rappresenta un credito garantito da pegno immobiliare. A differenza di altri titoli negoziabili, che possono essere utilizzati immediatamente come denaro, la cartella ipotecaria ha una funzione ben precisa: garantire il pagamento di un debito attraverso il diritto di ipoteca sull'immobile. Tuttavia, il suo valore non è immediatamente li-

quidabile, ma dipende dalla procedura esecutiva che può essere intrapresa solo in caso di inadempimento, previa registrazione e accertamento nel registro fondiario. La cartella ipotecaria può essere trasferita ad altri soggetti solo con il consenso del proprietario del fondo gravato da ipoteca e in conformità con le disposizioni del codice civile svizzero. Questo processo complesso di trasferimento e la sua subordinazione al credito sottostante dimostrano come la cartella ipotecaria non possa essere considerata alla stregua di strumenti come le banconote o i titoli di credito che circolano liberamente e sono prontamente utilizzabili. L'articolo 1, comma 1, lettera c) del dlgs n. 195/2008 descrive gli strumenti che sono equiparati al denaro contante, tra cui titoli come assegni, vaglia e strumenti elettronici di pagamento. Questi strumenti hanno in comune la caratteristica

che sono facilmente trasferibili e utilizzabili, garantendo una monetizzazione immediata grazie a circuiti bancari o intermediari autorizzati. La loro funzione principale è quella di fungere da mezzo di pagamento, immediatamente disponibile per il terzo beneficiario. Al contrario, la cartella ipotecaria al portatore è uno strumento che, pur essendo trasferibile, non possiede la stessa liquidità immediata.

Il soddisfacimento del credito garantito dalla cartella avviene solo attraverso una complessa procedura legale di esecuzione forzata sull'immobile gravato. Per questo motivo, la Corte ha sottolineato che l'assimilazione della cartella ipotecaria al portatore a uno strumento equiparato al denaro contante è una confusione tra categorie giuridiche che non tiene conto della reale natura di tale titolo di credito.

© Riproduzione riservata

Valide le notifiche pec con atti firmati in Pades

Legittima la notifica pec di atti della riscossione sottoscritti con firma in Pades. Lo chiarisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna con la sentenza n. 778/2024. Rigettato il ricorso del contribuente che aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, lamentando l'allegazione da parte dell'Agente della riscossione di un atto in formato pdf privo di firma valida. L'art. 22 dlgs n. 82/2005 stabilisce che i documenti informatici contenenti atti amministrativi vanno piena efficacia se è apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, non specificando che l'unica utilizzabile sia la firma Cades. In particolare, la garanzia di immodificabilità può essere assicurata in favore del contribuente mediante la sottoscrizione del documento elettronico, identificata dal file con estensione p7m. Tale estensione si riferisce al formato di firma Cades, visualizzabile attraverso idonei software in grado di «sbustare» il documento sottoscritto. Questo formato è generalmente utilizzato nel processo civile telematico, che deve tener conto della moltitudine di utenti e dei diversi programmi utilizzati per la redazione dei documenti.

Esiste, però, anche la firma digitale in formato Pades, che può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire la firma solo dei documenti in formato Pdf. Quest'ultima firma digitale è più accessibile, soprattutto a imprese e professionisti, i quali potrebbero non essere dotati di un programma in grado di leggere il file firmato in p7m, e quindi accedere al documento pervenuto. Dovendo l'Ente di esazione rendere accessibile l'atto a tutti i destinatari, sia quelli meno evoluti sul piano informatico, sia quelli che potrebbero non avere necessità di un programma di lettura dei file in estensione p7m, la cartella in notifica è firmata in Pades con file di estensione pdf. Infatti il dpcm 22/2/2013 dispone che il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali deve quantomeno «evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione dello stesso». Pertanto, è legittima la notifica eseguita a mezzo pec di un preavviso di fermo amministrativo contenuto in un file pdf, firmato in Pades.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

BREVI

Nuovo stop a novembre delle gare per servizi tecnici: -36,7 in valore rispetto a ottobre e -40,9 rispetto a novembre 2023. Nei primi 11 mesi del 2024, stante la frenata del Pnrr, pesante trend negativo (-61,6%), anche per gli appalti integrati (-78,6%). Gare UE nel 2024 sempre più giù: -57,8% in valore e -35,5% in numero. A novembre emessi bandi per accordi quadro per 43,3 mln, il 44,4% del valore complessivo. Così l'Osservatorio OICE/Informatec sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura relativo al mese di novembre 2024. Per Giorgio Lupoi, presidente OICE, «Occorre prendere atto del crollo inarrestabile, vanno fatte scelte coraggiose a favore del mercato e della concorrenza e a tutela delle imprese e dei loro collaboratori».

Il commercialista italiano Giancarlo Attolini è stato nominato a Bruxelles presidente designato di Accountancy Europe per il 2025 - 2026. Nel biennio successivo (2027 - 2028) sarà presidente dell'associazione, di cui il Consiglio nazionale dei commercialisti è membro. È questa la prima volta che un italiano guiderà l'associazione che rappresenta la professione di commercialista a livello europeo e che è accreditata come interlocutore qualificato nella Commissione Europea e in tutte le sedi e le Istituzioni europee. A rappresentare la professione italiana negli organismi internazionali, oltre ad Attolini, ci sono anche il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio (membro dell'Advisory Council dell'IFRS Foundation board e dell'ASAF board dell'IFRS Foundation), Chiara Mio (membro del board dell'IFAC) e Piergiorgio Valente (Presidente CFE - Tax advisers Europe).

Realizzare un progetto per promuovere il turismo motoristico a due ruote; definire un itinerario delle «città amiche dei motociclisti»; impegno comune per iniziative di informazione e formazione sul tema della sicurezza stradale a partire dalle scuole; organizzazione della «Giornata italiana della sicurezza stradale». Sono alcuni dei punti fon-

danti del nuovo protocollo firmato a Roma da Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, e da Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana.

L'incertezza dello scenario geopolitico globale e i ritardi nell'avvio di nuovi progetti di sviluppo rischiano di impattare sul quadro economico ed energetico europeo ed italiano. Inoltre, l'inizio della stagione invernale ha fatto registrare un importante ricorso all'erogazione da stoccaggio in Europa che è attualmente di circa 10 miliardi di mc più vuoto rispetto allo scorso anno. La recente volatilità dei prezzi del gas riflette questo scenario d'insieme. A livello globale, la crescita costante della domanda di gas (nel 2024 +2%), in particolare in Asia, unita al ritardo nello sviluppo dei nuovi progetti di liquefazione espongono i mercati del gas naturale a un equilibrio instabile. I consumi globali di carbone e petrolio sono ancora in forte crescita per far fronte alla domanda di energia, vanificando gli sforzi compiuti dall'Europa per la riduzione delle emissioni. Sono alcuni dei temi emersi nel corso dell'assemblea pubblica di Proxigas, Associazione Nazionale Industriali Gas, che si è tenuta a Roma presso la Lanterna di Fuksas.

Fissati nuovi livelli obiettivo 2024 e 2025 per incentivare la riduzione della durata e del numero di interruzioni senza preavviso nella distribuzione elettrica a favore dei consumatori. In continuità con gli obiettivi del «Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica» (TIQD), con la delibera 543/2024/R/eel ARERA vuole incentivare la convergenza dei livelli di qualità della distribuzione elettrica sul territorio, stimolando maggiormente il miglioramento degli ambiti che partono da livelli peggiori e chiedendo, al tempo, obiettivi sfidanti per quelli più virtuosi, considerando la media storica 2020-2023.

© Riproduzione riservata